

2473 del 06/06/2017

Spett.le  
U.S.P. ambito VIII  
Ufficio di Segreteria della Conciliazione  
Via Lepanto snc  
09170 Oristano  
uspor@postacert.istruzione.it

Oggetto: istanza di conciliazione ex art. 135 CCNL Comparto Scuola  
29.11.2007.

I sottoscritti:

- 1) ARRU BARTOLI GABRIELLA,
- 2) ARU LEANDRA,
- 3) CONTINI MARIA PASQUA,
- 4) CORAZZA CORINNA,
- 5) COSSU IMMACOLATA,
- 6) DERIU MARCELLO,
- 7) FODDE MARIA MASINA,
- 8) GANASSI MARIA VINCENZA LEA,



22) USALA MARINA,

docenti della Scuola Secondaria di I grado di Bosa, Tresnuraghes e Suni,  
facenti parte dell'Istituto Comprensivo di Bosa (ORIC82800C)

### PREMESSO CHE

1. Con delibera della Regione Autonoma della Sardegna n° 2/14 del  
12.01.2017, nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica per l'anno  
scolastico 2017/2018, la Scuola media di Cuglieri è confluita presso l'Istituto  
Comprensivo di Santu Lussurgiu;

2. Il M.I.U.R. ha conseguentemente disposto il transito di tutti i  
docenti di ruolo della Scuola Media di Cuglieri nell'Istituto Comprensivo di  
Santu Lussurgiu attribuendogli la relativa titolarità;

3. Successivamente, con protocollo 0000900 del 16.03.2017, il  
M.I.U.R., Ufficio Scolastico Provinciale di Oristano, invitava tutti i docenti  
interessati dal dimensionamento in parola a esercitare espressa opzione  
laddove intendessero acquisire la titolarità presso l'Istituto Comprensivo di  
Santu Lussurgiu, mediante comunicazione formale da inoltrarsi presso  
l'Istituto medesimo.

4. Benché detta comunicazione non prevedesse in modo alcuno la  
possibilità di optare per la titolarità presso l'Istituto Comprensivo di Bosa,  
diversi docenti, avanzavano domanda in tal senso, inoltrandola presso la  
Direzione Regionale della Sardegna e presso l'Usp di Oristano.

5. Inspiegabilmente il M.I.U.R., riconosceva ai docenti interessati dal  
dimensionamento in parola, di poter optare per la titolarità presso l'Istituto  
Comprensivo di Bosa in alternativa all'Istituto comprensivo di Santu

Lussurgiu. Ciò benché l'Istituto Comprensivo di Bosa non risulti essere l'istituto di confluenza, nell'ambito delle predette operazioni di dimensionamento.

6. Diversi docenti risultino quindi indebitamente confluiti, quali titolari, presso l'Istituto Comprensivo di Bosa.

7. Ciò determina un grave pregiudizio per gli odierni istanti i quali si trovano a confluire in un'unica graduatoria d'istituto con i colleghi che, in quanto titolari presso la Scuola Media di Cuglieri prima e l'Istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu poi, non sono mai stati titolari presso l'Istituto Comprensivo di Bosa.

8. Vano è risultato il reclamo tempestivamente avanzato, in data 04.05.2017, da alcuni docenti, già titolari presso l'Istituto Comprensivo di Bosa, nei confronti del M.I.U.R. Ufficio Scolastico Provinciale di Oristano, avverso quanto sopra illustrato.

9. Il M.I.U.R. Ufficio Scolastico Provinciale di Oristano, infatti con prot. 2139 del 19.05.2017, ha respinto detto reclamo assumendo la sussistenza di un vuoto normativo, riguardo la fattispecie in esame, che era stata quindi disciplinata mediante il ricorso all'applicazione analogica delle norme, invocando, in particolare, il disposto di cui alle lettere B), D), ed E) dell'art. 18, comma 1 del CCNI del 31.01.2017, concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA, per l'anno scolastico 2017/2018.

10. Ebbene, proprio l'applicazione analogica di dette disposizioni, rende palese l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, laddove ha riconosciuto ai docenti interessati dal dimensionamento il diritto a optare, sia per la titolarità presso l'Istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu, sia, in alternativa, per la Titolarità presso l'Istituto Comprensivo di Bosa.

11. Dirimente, a tale riguardo, risulta quanto previsto dall' art. 18, comma 1, lettera B) n. 2 del CCNI del 31.01.2017, laddove espressamente si prevede che: *".....I docenti in servizio nel plesso che è confluito in altro circolo e/o istituto comprensivo, che non optano, rimangono a far parte dell'organico del circolo e/o istituto di precedente titolarità, ai fini dell'individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso. In questo caso i titolari, individuati soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto dal punto II dell'art. 13 del presente contratto";*

12. E' di tutta evidenza la coincidenza tra la fattispecie ivi disciplinata e quella oggetto della presente istanza, laddove si osservi che, nel caso della Scuola Media di Cuglieri, il dimensionamento ha comportato che la stessa, pur permanendo come PES, sia stata soppressa come sede di titolarità. I docenti titolari presso la Scuola Media di Cuglieri quindi potevano o optare per l'istituto di confluenza, ossia l'Istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu o, in difetto, rimanere a far parte dell'organico del circolo e/o istituto di precedente titolarità, ai fini dell'individuazione dei soprannumerari, in tale ultimo caso, divenendo automaticamente soprannumerari in caso di soppressione del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità.

Tutto ciò, premesso,

I sottoscritti chiedono che venga esperito il tentativo di conciliazione di cui all'oggetto affinché, per i motivi di cui in premessa:

A) venga accertata l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione laddove ha attribuito ai docenti interessati dal predetto dimensionamento di poter optare per la titolarità presso l'Istituto Comprensivo di Bosa in alternativa all'Istituto comprensivo di Santu Lussurgiu.

B) per l'effetto venga disposta l'immediata rettifica della titolarità indebitamente attribuita ai predetti docenti presso l'Istituto Comprensivo di Bosa.

I sottoscritti, dichiarano di voler nominare quale proprio rappresentante in sede di tentativo di conciliazione l'Avvocato Andrea Pinna del Foro di Oristano con studio in Oristano, Piazza Papa Giovanni Paolo II, 4, cui conferiscono ogni potere previsto dalla legge, nessuno escluso, ai fini dell'espletamento del mandato conferitogli.

Eleggono domicilio per tutte le comunicazioni inerenti detta procedura presso lo studio legale dell'Avvocato Andrea Pinna in Oristano, Piazza Papa Giovanni Paolo II, 4, tel. 0783 75177, PEC avvandreapinna@puntopec.it.

Bosa, 01.06.2017


Seguono le unite sottoscrizioni degli istanti.

450963  
AVVOCATO ANDREA PINNA  
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 4  
07030 Oristano (OR)  
Tel. 0783 75177  
PEC avvandreapinna@puntopec.it  
SABBA  
PUNTOPEC

Io sottoscritto Avv. Andrea Pinna del Foro di Oristano, C.F. PNNNDR66A29G113C,  
con studio in Oristano Piazza Papa Giovanni Paolo II, 4, dichiaro di accettare il  
mandato conferitomi dai predetti istanti e chiedo che tutte le comunicazioni inerenti il  
presente procedimento siano inoltrate al seguente indirizzo pec:  
avvandreapinna@puntopec.it

Oristano, 01.06.2017

Avv. Andrea Pinna



**Avvocato ANDREA PINNA**  
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 4  
09170 Oristano - Tel/Fax 0783 75177  
Pec avvandreapinna@puntopec.it  
C.F. PNNNDR66A29G113C  
Partita IVA 00723450953

Oristano - Tel/Fax 0783 75177  
Pec avvandreapinna@puntopec.it  
C.F. PNNNDR66A29G113C  
Partita IVA 00723450953